



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

L'articolo 700 e il ricorso cautelare d'urgenza

Autore: Edizioni Simone | 01/04/2017



I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cpc: il fumus boni iuris e il periculum in mora; procedura.

I provvedimenti di urgenza sono diretti ad **assicurare provvisoriamente** gli effetti della successiva decisione sul merito e rientrano tra le misure cautelari soprattutto in relazione alla loro *strumentalità* e *sussidiarietà* in quanto

nell'originaria configurazione del codice hanno carattere accessorio e temporaneo. Per effetto del d.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005 i provvedimenti ex art. 700 — a prescindere dal loro contenuto — sono, per espressa disposizione di legge (concernente i ricorsi depositati dal 1° marzo 2006), provvedimenti **idonei** ad **anticipare gli effetti** della decisione di merito e, al pari di quanto previsto per le azioni nunciative, nel caso di emissione del provvedimento cautelare, l'instaurazione del giudizio di merito è *facoltativa* e il giudice non deve assegnare un termine *ad hoc*. Per altro verso, nell'ipotesi di estinzione del giudizio di merito eventualmente intrapreso, il provvedimento d'urgenza (emesso *ante causam* o in corso di causa) non perde comunque efficacia (art. 669octies, co. 7).



Presupposti per l'emanazione del provvedimento d'urgenza

I **presupposti** necessari per l'emanazione del provvedimento d'urgenza sono:

- la probabile sussistenza del diritto vantato (*fumus boni iuris*);
- *un pregiudizio imminente ed irreparabile*, che minacci il diritto, durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria (*periculum in mora*);



- *l'inesistenza di un altro provvedimento cautelare tipico*, idoneo, nel caso concreto, ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Il ricorso ai provvedimenti di urgenza è considerato in termini di *extrema ratio*, in tutti i casi in cui non è possibile evitare altrimenti la frustrazione della tutela giurisdizionale dei diritti. Essi, pertanto, sono dei mezzi concessi alle parti in *chiusura del sistema cautelare* e a garanzia dell'effettiva tutela dei diritti, in mancanza di mezzi cautelari tipici.

Legittimato a chiedere l'emissione di un provvedimento d'urgenza è il *titolare del diritto minacciato dal pregiudizio imminente ed irreparabile*.

Procedimento

La L. 353/90 ha eliminato gli artt. 701 e 702 che riguardavano la procedura diretta all'emanazione dei provvedimenti d'urgenza, la quale è sostituita dalla *normativa dei procedimenti cautelari in generale* (artt. 669bis e ss.).

La **decisione** consiste nell'emanazione dei provvedimenti più idonei per assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del merito.

Il **contenuto** del provvedimento può essere *il più vario*, purché idoneo a realizzare un'*anticipazione del provvedimento giurisdizionale definitivo*, richiesto dall'attore, e tale da non pregiudicare la decisione di merito.

Dalla natura strumentale del provvedimento d'urgenza rispetto al giudizio di merito, deriva che:

- i provvedimenti di urgenza *perdono efficacia* quando sono *sostituiti ed assorbiti* dalla *sentenza sul merito* anche di primo grado, inoltre a seguito delle modifiche di cui alla citata legge **80/2005**, conservano efficacia anche laddove non si arrivi ad una sentenza di merito, o perchè le parti non hanno ritenuto di coltivare il relativo giudizio, ovvero nel caso in cui quest'ultimo si estingua;
- è escluso l'assoggettamento del provvedimento ai mezzi di impugnazione propri della sentenza (l'impugnativa specifica è costituita dal *reclamo* di cui all'art. 669terdecies).

La grandissima varietà dei possibili contenuti dei provvedimenti di urgenza esclude la possibilità di formulare una elencazione specifica delle applicazioni effettuate nella pratica dell'art. 700.

A titolo esemplificativo vale la pena ricordare:

- in tema di conflitti familiari, i provvedimenti in ordine alla custodia delle prove, in attesa della separazione dei coniugi;
- in tema di assegno alimentare, la provvisoria determinazione del suo importo.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone

Elementi Maior di Diritto Processuale Civile

a cura di Antonella Comite

**SE VUOI LEGGERLO TUTTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**